

PAL. A

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

oooooooooooo

LAVORI di costruzione del I° lotto di case popolari
nel Comune di Ostuni.

IMPRESA : Semerano Dante ed Italo di Ciro.

CONTRATTO : 19 giugno 1948

oooooooooooo

RELAZIONE RISERVATA SULLA RISERVA DELL'IMPRESA

oooooooooooo

Con contratto 19 giugno 1948, registrato il 25 giugno 1948 al n.2522, vol.93, mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, appaltava all'Impresa Semerano Dante ed Italo di Ciro i lavori di costruzione di un fabbricato in Ostuni per l'importo di L. 13.136.850 al netto del ribasso d'asta del 0,10%.

Con atto suppletivo del 30 agosto 1949, registrato a Brindisi il 23 settembre 1949 al n.390 mod.I vol. 96, il predetto Istituto affidava alla stessa Impresa Semerano, i lavori aggiuntivi per l'importo netto di L. 1.190.164,65 al netto dello stesso ribasso del 0,10%.

L'importo complessivo dei lavori appaltati ammontò quindi a L. 14.327.014,65 come da autorizzazione

del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari di cui alle note: n.6918 dell'11.3.948 e successiva n. 15586 del 30.6.1949.

I lavori vennero diretti dal Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi.

Le opere del contratto principale vennero consegnate all'Impresa Semerano il 28.6.1948 e per l'art.11 del Capitolato Speciale avrebbero dovuto essere ultimate il 27.2.1949.

Per l'art.12 del detto Capitolato la penale prevista per ogni giorno di ritardo, oltre il termine fissato per la ultimazione dei lavori, era di L.3.000. Le opere del contratto aggiuntivo vennero consegnate il giorno 23.9.1949 e per l'art.5 dello stesso atto dovevano essere eseguite in un mese a partire dalla data di registrazione dell'atto stesso e quindi venire ultimate per il 22.10.1949.

Mentre i lavori relativi all'atto suppletivo venivano dall'Impresa ultimati nel termine contrattuale previsto, quelli relativi al contratto principale venivano ultimati il giorno 9.3.1949 e quindi con un ritardo di 10 giorni come risulta dal relativo verbale.

In conseguenza di tale ritardo la Direzione dei lavori, nello stato finale del 30.1.1950, applicava la

penale prevista detraendo sul credito residuo della
Impresa la somma di L. 30.000. L'Impresa firmava il
detto stato con la seguente riserva :

"La sottoscritta Impresa firma con riserva chieden-"
"do che le venga riaccreditata la somma di L.30.000"
"trattenuta sullo stato finale per la penalità di"
"giorni 10 di ritardo. A tale proposito fa presen"
"te che, allorchè fu invitata dall'Amm.ne committen"
"te ad assumere i lavori a trattativa privata, si di"
"chiare disposa ad assumerli, purchè fossero stati"
"prorogati i termini della durata dei lavori, in pre"
"visione che, avvenendo la consegna in luglio, i la"
"vori si sarebbero svolti per buona parte nella sta"
"gione invernale. Tale condizione, pur essendo sta"
"ta accettata dall'Amm.ne non potè essere inserita"
"nel contratto; però al momento della stipula furo"
"no date nuovamente assicurazioni alla sottoscritta"
"che sarebbe stato concessa una proroga ai termini"
"contrattuali....omissis... f.to P. l'Impresa:Ita-"
"lo Semerano".

Tuttavia la Direzione dei Lavori respingeva la so-
prascritta riserva perchè in contrasto con le con-
dizioni contrattuali.

Prima di esprimere il parere sulla riserva dell'In-
presa, il sottoscritto premette che dagli atti alle

gati dell'Appalto risulta che in data 8 febbraio 1948 l'Impresa Semerano trasmetteva alla Stazione Appaltante una richiesta di proroga di due mesi, oltre il termine stabilito in contratto per la ultima zione dei lavori, e ciò per consentire alle murature, ancora bagnate dalle piogge invernali, di asciugare prima di iniziare le opere complementari e di finitura.

La Direzione dei Lavori ritenuta motivata la richiesta dell'Impresa trasmetteva la domanda al Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con parere favorevole.

Il Provveditorato però con nota n.7761 del 20 maggio 1949 respingeva la domanda dell'Impresa ed invitava l'Istituto delle Case Popolari di Brindisi a comunicare all'Impresa con ordine di servizio.

Il Presidente dell'I.A.C.P. di Brindisi con nota n. 736 del 19.4.1949 nel dare assicurazione al Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari di avere, con ordine di servizio in pari data, comunicato all'Impresa il contenuto della nota con la quale il Provveditorato stesso respingeva la domanda di proroga, faceva presente che al momento dell'appalto conferito a trattativa privata, l'Impresa Semerano rappresentò le difficoltà di eseguire i lavori nel perio-

do di otto mesi per il motivo che i lavori del rustico sarebbero stati ancora in corso nel periodo invernale e quindi soggetti alle piogge ed ai probabili geli che avrebbero per forza maggiore ritardato l'andamento dei lavori stessi; e replicava chiedendo al Provveditorato di volere riesaminare la domanda di proroga nell'interesse della buona riuscita dei lavori.

Tuttavia il P.R. con nota n.13112 del 20.5.1949 confermava il parere già espresso, rigettando la riserva verbale dell'Impresa.

Il sottoscritto collaudatore è del parere che in linea strettamente contrattuale, l'Impresa non avrebbe nessun diritto alla cassazione della penale applicata dalla Direzione dei lavori, poichè nel firmare il contratto si era assunto l'obbligo di ultimare i lavori per il giorno 27 febbraio 1949 ed aveva accettato la eventuale applicazione della penale per ogni giorno di ritardo. La riserva verbale circa gli accordi intercorsi con l'Amm.ne committeente in sede di trattative di appalto non è ammissibile ai sensi del contratto stesso e del Regolamento 25.5.1895 n.350 e l'Impresa se tale riserva intendeva fare avrebbe, se mai, dovuto farla in sede di consegna dei lavori.

Tuttavia in via di equità non si può trascurare del tutto la buona fede dell'Impresa nell'affermare: che allorchè fu invitata dalla Stazione appaltante ad assumere i lavori a trattativa privata chiese subito una proroga sulla durata dei lavori, in previsione del periodo invernale al quale sarebbe andata incontro; e tale affermazione è confermata anche dal Presidente dell'I.A.C.P. di Brindisi che nella suaccennata nota del 19.4.1949 trasmessa al Provveditorato, aggiungeva che allo scopo di evitare di mandare a monte le trattative con l'Impresa Semerano aveva dovuto verbalmente promettere la richiesta proroga proponendo in tal modo l'immediato inizio dei lavori che avevano carattere di urgenza soprattutto per assorbire la mano d'opera disoccupata ed in agitazione. D'altra parte occorre riconoscere che il ritardo di 10 giorni sul periodo contrattualmente fissato in 240 giorni è molto modesto se si tiene conto che nel periodo invernale l'Impresa sarà stata assai probabilmente costretta a qualche saltuaria forzata sospensione, né peraltro è da ritenere possibile che ove la richiesta di proroga si fosse limitata ai 10 giorni in più il Provveditorato non li avrebbe concessi.

Tenendo poi in debito conto le risultanze del collau

do stesso dal quale risulta avere l'Impresa condotto i lavori a regola d'arte ed in conformità alle norme di contratto e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori e di non avere inserito negli atti contabili, all'infuori di quella in discussione, nessuna altra riserva e che infine il costo complessivo delle opere è risultato inferiore per L. 58.241,45 all'ammontare della somma autorizzata, il sottoscritto collaudatore esprime il parere di accogliere favorevolmente la riserva dell'Impresa Semerano riaccreditando sul residuo credito della stessa, accertato in sede di certificato di collaudando in L. 1.107.384,30, la somma di L.30.000,= detratta sul conto finale, salvo la revisione contabile e l'approvazione del presente atto.

Roma, marzo 1951

L'Ingegnere Collaudatore